Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 16.06.2023

Criteri per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti presso enti, aziende e istituzioni

Art. 1- Requisiti generali

- 1. Sulla base degli indirizzi stabiliti nel presente documento, il sindaco provvede alla nomina dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.
- 2. Nella scelta delle persone da designare o da nominare si dovrà far esclusivo riferimento ai requisiti di moralità pubblica, competenza e professionalità richiesti per lo specifico incarico.

Art. 2- Requisiti individuali

- 1. I rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni devono possedere una comprovata competenza derivante da attività di studio e/o professionali compiute e/o da specifiche esperienze maturate per funzioni svolte presso enti o aziende pubbliche o private, istituzioni o uffici pubblici in relazione all'incarico da ricoprire.
- 2. Il requisito della competenza deve essere documentato da un dettagliato curriculum vitae.
- 3. Le nomine e le designazioni devono garantire una rappresentanza paritaria di genere.

Art. 3-Incompatibilità ed esclusioni

- 1. Salvo le altre incompatibilità stabilite dalla normativa vigente, non possono essere nominati:
- a) coloro per i quali ricorrono le condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale/provinciale o di incompatibilità secondo le leggi vigenti;
- b) gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini, fino al 3° grado, del Sindaco;
- c) coloro che sono parenti o affini entro il quarto grado con amministratori o dirigenti di enti aziende e istituzioni;
- d) l'interdetto, l'inabilitato o il fallito fino alla sentenza di riabilitazione, o chi è stato condannato a una pena che comporta l'interdizione anche temporanea di. pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- e) coloro che hanno una lite pendente con il comune, l'ente, azienda o istituzione;
- f) i rappresentanti che abbiano già ricoperto l'incarico per due mandati consecutivi;
- g) in caso di nomine in aziende, i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese che esercitano attività concorrenti o comunque connesse con i servizi per i quali l'azienda o la società sono costituite, operanti nel medesimo territorio;
- h) coloro che comunque appartengono o sono iscritti ad associazioni segrete, intendendosi con questa espressione quelle che, anche all'interno di associazioni palesi, occultano la loro esistenza ovvero, tenendo segrete finalità e attività sociali o rendendo sconosciuti, in tutto o in parte, gli affiliati, svolgono attività dirette a interferire nell'esercizio delle funzioni proprie di organi costituzionali o a rilievo costituzionale o di amministrazioni pubbliche anche a ordinamento autonomo nonché nella gestione di servizi pubblici essenziali;
- i) i consiglieri e gli assessori in carica a meno che norme di legge, o regolamentari,o lo Statuto o la natura dell'organismo partecipato non impongano tale scelta specifica.
- 2. È inoltre fatto divieto ai rappresentanti, per la durata del loro mandato, di assumere incarichi di consulenza remunerati dagli enti, aziende e istituzioni a cui sono stati designati, nonché da società da questi controllate, pena la decadenza dal mandato.

Art. 4- Criteri di scelta

1, il sindaco dovrà scegliere la persona a cui conferire la nomina o la designazione fra i candidati in possesso di una specifica competenza, nonché di una documentata esperienza tecnico-

amministrativa correlata ai compiti propri dell'ente, azienda o istituzione cui la persona stessa viene destinata.

2. Possono altresì essere presi in considerazione ai fini della nomina e negli ambiti di rispettiva competenza, i soggetti che dimostrino un'adeguata esperienza di amministrazione in organismi pubblici o privati.

Art. 5 - Presentazione delle candidature

1. Alla candidatura dovrà essere allagato il curriculum vitae e una dichiarazione di appartenenza ad associazioni di qualunque genere e/o partiti politici.

Art. 6 - Rappresentanze delle minoranze

- 1. Il Sindaco nel caso in cui sia prevista per legge, regolamento o Statuto dell'Ente, azienda o Istituzione, la rappresentanza della minoranza consiliare, prima di procedere alla nomina o designazione di cui trattasi, invita i Capigruppo Consiliari di minoranza a designare, ove possibile congiuntamente, e per iscritto, il candidato o i candidati aventi i requisiti di cui ai precedenti articoli.
- 2. In caso di designazione disgiunta la scelta sarà effettuata motivatamente dal Sindaco che ne relazionerà al Consiglio Comunale.
- 3. I Capigruppo sono comunque tenuti ad allegare all'atto di designazione il "curriculum vitae" che illustri le esperienze tecniche, professionali e amministrative delle persone designate.
- 4. Le designazioni devono pervenire entro il termine fissato nella richiesta, di norma non inferiore a dieci giorni. In caso di mancata comunicazione della designazione entro il termine prefissato il Sindaco provvederà autonomamente.

Art. 7- Forme di pubblicità

- 1. il sindaco deve dare adeguata pubblicità degli incarichi da conferire mediante apposito avviso pubblico da affiggere all'albo pretorio e inserire sul sito internet dell'ente.
- 2. l'avviso dovrà essere diffuso con comunicati diretti agli organi di informazione locale
- 3 non si fa luogo alla procedura di cui ai commi precedenti allorché il Sindaco debba provvedere alla nomina di rappresentanti in Enti che, per statuto dell'Ente medesimo, debbano avere la qualità di Consigliere Comunale.

Art. 8- Nomine e designazioni

- 1. il Sindaco effettua le proprie valutazioni sulla base delle domande pervenute, individuando le persone in possesso dei requisiti soggettivi e di professionalità di cui al presente documento, entro il termine stabilito nell'avviso pubblico.
- 2. Il Sindaco è tenuto a dare comunicazione dei nominativi prescelti all'organo consiliare, nella prima seduta utile.

Art. 9- Durata e revoca degli incarichi.

- 1. I nominati rimangono in carica al massimo sino alla durata del mandato del Sindaco che li ha nominati, il quale potrà procedere a suo giudizio, alla revoca motivata prima della scadenza.
- 2. I nominati possono essere revocati in qualsiasi tempo, nel caso di irregolare funzionamento dell'organo di violazione di leggi o regolamenti, di mancata ottemperanza agli indirizzi e direttive impartiti o di negligenza nella tutela degli interessi dell'amministrazione.
- 3. Qualora successivamente alla nomina si accerti:
- a) l'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive negli organi presso cui i rappresentanti del Comune sono stati nominati, salvo quanto diversamente stabilito dagli Statuti e dall'ordinamento interno degli Enti, Aziende e Istituzioni;
- b) la mancanza di conformità delle scelte operate dal rappresentante con gli indirizzi dell'amministrazione comunale, ovvero in caso di negligenza nella cura degli interessi del Comune;

il sindaco ne muove formale e motivata contestazione al rappresentante comunale il quale dispone di quindici giorni per formulare le proprie controdeduzioni.

Il provvedimento di revoca è comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, così pure il provvedimento di surroga.

Art. 10- Obblighi dei nominati

1. I nominati hanno l'obbligo di tenere un costante rapporto informativo con il sindaco, anche in considerazione degli indirizzi politico-amministrativi stabiliti a tutela degli interessi generali.

Art. 11 – Cessazioni, dimissioni e decadenza

- 1. In caso di cessazione dall'incarico, per qualsiasi causa (morte, dimissioni, decadenza e revoca, incompatibilità o incapacità) previste da leggi, regolamenti e Statuti, il Sindaco, nel rispetto degli indirizzi di cui agli articoli precedenti, entro 30 giorni dalla vacanza o cessazione provvede alla relativa surroga.
- 2. Compete pure al Sindaco la pronuncia di decadenza di un rappresentante per i casi di incompatibilità o incapacità previsti dalla legge, dallo Statuto comunale, dai regolamenti, o dagli Statuti o Regolamenti degli Enti, Aziende ed Istituzioni di cui il rappresentante è componente.
- 3. Le dimissioni producono effetto dalla data della notifica ed accettazione del provvedimento di surroga.
- 4. Il provvedimento di revoca produce effetto dalla data della notifica ed accettazione del provvedimento di surroga.
- 5. La comunicazione della decadenza salvo diverse indicazioni della legge, Statuto o Regolamento produce effetto dalla giorno della notifica all'interessato.